N.5251/2018 R.G.

Tribunale Ordinario di Verona
Sezione terza civile

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

Nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:

rappresentato e difeso dagli avv.ti , con rispettivi indirizzi di p.e.c. indicati nel ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

INTERMARKET DIAMOND BUSINESS SPA rappresentata e difesa dall'avv. con indirizzo di p.e.c. indicato nella comparsa di costituzione e risposta

BANCO BPM SPA rappresentata e difesa dagli avv.ti con rispettivi indirizzi di p.e.c. indicati nella comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTI

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/05/2019

, in qualità di erede di ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Intermarket Diamond Business S.p.A. (d'ora innanzi per brevità solo IDB) e il Banco Bpm S.p.A (d'ora innanzi per brevità solo Banco Bpm) per

www.avvocatoticozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe6047722196577d

sentir accertare la nullità, per violazione di alcune norme del T.U.F., di un contratto di acquisto di cinque diamanti, aventi le caratteristiche meglio precisate in ricorso, che la predetta aveva concluso il 23 settembre 2016 e che le era stato proposto dal funzionario della filiale di via Nogara dell'istituto di credito come forma di investimento alternativo, a seguito della scadenza di alcuni titoli che ella deteneva nel deposito titoli colà esistente.

Il ricorrente ha svolto in via alternativa anche una domanda di risoluzione del predetto contratto per violazione, da parte delle resistenti, degli obblighi informativi e comportamentali di cui agli artt. 21 T.U.F e 27,39,40,41 e 42 Reg. Consob 16190/2007 o per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e quella conseguente di condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella somma pagata a titolo di prezzo per la predetta compravendita (euro 46.222,40), nonché domanda di annullamento della operazione di acquisto dei diamanti e di condanna alla restituzione della somma corrisposta in esecuzione di essa.

Entrambi i resistenti si sono costituiti in giudizio e hanno contestato la fondatezza sia in fatto che in diritto delle domande avversarie.

Il giudizio è stato interrotto a seguito del fallimento di IDB e successivamente riassunto dal ricorrente nei confronti del solo Banco Bpm.

Questioni preliminari

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti in via preliminare vanno dichiarati estinti il rapporto processuale tra il ricorrente e la Intermarket Diamond Business S.p.A. e quello tra quest'ultima e Banco Bpm S.p.A., conseguente alla domanda trasversale spiegata dalla prima nei confronti della seconda, per effetto della già riferita mancata riassunzione del giudizio nei suoi confronti.

Venendo al merito è opportuno innanzitutto rammentare che le domande attoree si fondano sull'assunto in punto di fatto che alla erano state fornite informazioni ingannevoli, o comunque fuorvianti, e parziali sul prezzo dei diamanti, su alcune rilevanti caratteristiche della operazione di acquisto e, più in generale, sulla sua convenienza economica.

La vicenda della vendita da parte di IDB dei c.d. diamanti da investimento ad un considerevole numero di clienti del Banco Bpm è stata già esaminata in maniera

www.avvocatoficozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe60477221965 77d

approfondita sia dall'Agcm nella decisione del 30 ottobre 2017, con la quale entrambe le resistenti sono state sanzionate per violazione della disciplina consumeristica sulle pratiche commerciali scorrette, che dal Tar Lazio nelle sentenze del 14 novembre 2018 (la n. 10967/2081, per quanto riguarda Banco Bpm, e la n. 10968/2018, per quanto riguarda IDB) che hanno respinto i ricorsi avverso quella pronuncia.

Entrambe quelle decisioni sono state diffusamente citate dal ricorrente a sostegno dei propri assunti.

A ben vedere il ricorrente ha riproposto in questa sede, con specifico riguardo all'operazione di acquisto di diamanti per cui è causa, le medesime censure che sono state scrutinate e ritenute fondate dalle due autorità sopra citate quali profili incidenti anche sulla validità di essa, con riguardo alle norme sopra citate, o comunque integranti una responsabilità contrattuale delle resistenti.

Le informazioni ingannevoli ed omissive fornite alla avrebbero quindi riguardato:

a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato da IDB e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra – ma presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici;

b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come "quotazioni", non aventi in realtà tale caratteristica; c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita era rappresentato dalla stessa IDB.

E' opportuno peraltro chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, i fatti esposti nella pronuncia dell'Agcm non possono ritenersi dimostrati atteso che il provvedimento dell'AGCM non è definitivo e comunque non è applicabile nel caso di specie l'art. del 7 d.lgs. n. 3/2017 che riguarda le sole violazioni del diritto della concorrenza.

Va però al contempo segnalato come le difese in punto di fatto svolte dalle resistenti nel presente giudizio siano le medesime che esse hanno sviluppato nel procedimento davanti all'Agcm e nel giudizio davanti al Tar al punto che in diversi passaggi esse si sono

www.avvocatoficozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe6047722196577d

richiamate a quelle e anche alla documentazione che avevano dimesso in quella occasione.

La posizione di IDB

Al fine di valutare la posizione di Banco Bpm occorre muovere dall'esame delle doglianze attoree che riguardano IDB, atteso che il ricorrente ha sostenuto che la conclusione dell'operazione di acquisto dei diamanti è stata resa possibile grazie al contributo causalmente efficiente, di carattere sia commissivo che omissivo, della prima (si vedano in particolare le pagg. 7 e 8 del ricorso), che quindi sarebbe fonte di responsabilità per la banca sotto diversi profili prospettati in via tra loro alternativa.

Orbene, esaminando innanzitutto la censura relativa alla indicazione del prezzo di vendita dei diamanti, IDB, anche in questa sede, ha sostenuto che esso, oltre ad essere comprensivo di Iva, era stato da lei determinato includendovi il corrispettivo per una serie di servizi accessori da lei forniti all'acquirente, quali, in particolare, la custodia dei diamanti con relativa assicurazione, la consulenza prima e dopo la vendita, la fornitura della certificazione gemmologica, l'elaborazione e pubblicazione dei prezzi di compravendita (si tratta dei costi di pubblicazione delle c.d. quotazioni di cui si dirà subito).

Le resistenti non hanno però precisato quale fosse l'ammontare di tali componenti, alle quali vanno aggiunti necessariamente anche i margini di guadagno di IDB, che pacificamente operava come intermediario, e le rilevanti commissioni dovute alla banca per l'attività di intermediazione a sua volta svolta (profilo su cui si tornerà nel prosieguo).

E' evidente allora che, tenuto conto del numero delle diverse componenti aggiuntive e della elevatezza di alcune di esse, il costo di acquisto, o reale valore, delle pietre non poteva che avere una incidenza minoritaria sul prezzo totale pagato dal cliente.

Le resistenti però non hanno dimostrato che di tali rilevanti aspetti la fosse stata informata prima di concludere il contratto, dal momento che non hanno avanzato istanze istruttorie sul punto.

Essi poi non erano stati esplicitati nel contratto (recte proposta di acquisto) sottoscritto dalla (doc. 3 di parte ricorrente), a differenza delle commissioni che remuneravano il servizio di ricollocamento dei diamanti, atteso che in tale documento era

www.avvocatoficozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe6047722196577d

stato sì previsto, come osservato da Banco Bpm, che IDB avrebbe consegnato al cliente una polizza assicurativa ma non ne era stato indicato anche il relativo costo.

Nemmeno nel materiale promozionale messo a disposizione dei clienti all'epoca dei fatti (doc. 9,10 e 16 di parte Banco Bpm) era presente qualche indicazione che rappresentasse, anche solo sommariamente, quale fosse il reale costo di acquisto dei preziosi.

Alla luce di tali considerazioni risulta del tutto irrilevante la deduzione difensiva delle resistenti secondo cui non esiste un valore oggettivo o delle quotazioni ufficiali dei diamanti, in mancanza dell'allegazione da parte loro di quale fosse il valore commerciale di quelli per cui è causa, una volta detratte tutte le componenti sopra citate.

Deve anche escludersi che il prezzo praticato alla comprendesse l'Iva, e che quindi il cliente ne fosse stato consapevole. Tale assunto è infatti smentito dal contenuto della proposta di acquisto, predisposta da IDB e sottoscritta dalla (doc. 3 attoreo), poiché essa aveva ad oggetto, secondo quanto scritto nel documento, la fornitura di diamanti "per l'importo di euro 46.222,00", quantificazione che quindi era riferita al loro valore effettivo. E' appena il caso di precisare che tale indicazione, essendo quella sulla quale si è formato il consenso dell'acquirente, prevale su quella diversa presente nel materiale divulgativo di IDB e citata da quest'ultima.

Proseguendo nell'esame delle doglianze attoree non è controverso che quelle che IDB aveva definito, sia nel proprio materiale pubblicitario che nel testo del contratto, come "quotazioni" dei diamanti(doc. 16 di parte Banco BPm), e che venivano pubblicate periodicamente sul Sole24Ore (circostanza pacifica), non erano un parametro tratto da rilevazioni di mercato e poi pubblicato a cura di IDB ma erano soltanto i prezzi, solo in parte riferibili al valore della pietre, come detto, fissati autonomamente dalla stessa IDB secondo le proprie convenienze commerciali.

La fonte delle "quotazioni" dei diamanti era dunque la stessa IDB e la pubblicazione di esse non era altro che la pubblicazione, a pagamento, del suo listino prezzi, i cui costi peraltro, come detto sopra, venivano caricati sui clienti.

Deve escludersi che la natura autoreferenziale e pubblicitaria di tali dati fosse stata conosciuta o almeno fosse stata resa conoscibile alla atteso che non era stata

www.avvocatoticozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe6047722196577d

presentata come tale né era univocamente deducibile dall'utilizzo del logo e di espressioni quali "a cura di" (a sua volta equivoca, perché tale da evocare più un'attività di ricerca che di autovalutazione). Quei dati per contro venivano accreditati di un crisma di ufficialità perché pubblicati su un giornale economico di primaria importanza e con una veste grafica simile alle quotazioni ufficiali e perciò risultavano ulteriormente ingannevoli.

Ora è indubbio che il termine "quotazione", il cui primo e più diffuso significato, specie se riferito ad una operazione avente finalità di investimento quale quella per cui è causa, è quello di rilevazione oggettiva di un valore di mercato, sia stato utilizzato in maniera decettiva. L'utilizzo di tale termine risulta poi ancor più fuori luogo nel momento in cui la stessa IDB ha ammesso che non esiste una regolamentazione e indicizzazione oggettiva dei prezzi dei diamanti (così pag. 16 compara di IDB)

Del resto che quello fosse il significato che IDB voleva far intendere lo si ricava anche dal materiale divulgativo diffuso all'epoca, nel quale si legge che IDB provvedeva "a pubblicare regolarmente sulle principali testate economiche le quotazioni dei diamanti e i dati sull'andamento dei mercati" (doc. 9 di parte Banco Bpm), sebbene un vero e proprio mercato non ci fosse.

Solo nelle circolari interni di Banco popolare si precisava che la quotazione era quella "applicata da IDB" (cfr. circolare del 3.11.2011 prodotta sub 7 dal Banco).

La rimessione alla sola IDB della definizione dei prezzi di vendita dei diamanti consentiva ad essa anche di fornire una rappresentazione fuorviante dell'andamento di quello che era presentato come il mercato di tali preziosi, volta ad avvalorare la bontà dell'investimento in essi in termini di convenienza e redditività di lungo periodo (nelle brochure prodotte sub e sub 10 dal Banco si affermava, rispettivamente, che era "Un rendimento sicuro nel tempo" e che la sua "quotazione" era destinata ad aumentare naturalmente) e al contempo evitava di dar conto delle oscillazioni di prezzo, che invece vengono oggettivamente registrate dai diversi indici basati sulle rilevazioni di contrattazioni.

Anche tale erronea informazione può quindi essere ad essa attribuita.

Nel materiale divulgativo di IDB si sottolineava anche che la qualità dei diamanti era in grado di assicurare e come l'investimento fosse monetizzabile in qualsiasi momento (cfr. doc. 9) e in qualsiasi parte del mondo in tempi reali di mercato (doc. 10) e anche le sopra

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe6047722196577d

www.avvocatotiozzi.it

descritte modalità di pubblicizzazione della loro offerta (quotazioni, pubblicazione su giornali economici) erano idonee a far credere ai possibili acquirenti che i diamanti erano un bene rifugio, che avrebbe potuto preservare il valore dei risparmi investiti che e agevolmente liquidabile in tutto il mondo,.

In realtà, come è noto, la possibilità di recuperare il capitale investito dipende dal prezzo al quale si riesce a rivendere il valore acquistato e dall'ampiezza del mercato nel quale esso può essere piazzato. Tali possibilità nel caso di specie erano alquanto remote, tenuto conto delle già evidenziate modalità di determinazione del prezzo di acquisto dei diamanti e del conseguente ampio scostamento tra l'effettivo valore delle pietre e il prezzo corrisposto per il loro acquisto.

Le prospettate rivendibilità e redditività non erano dunque veritiere ed oggettive perché erano esclusivamente collegate all'eventualità che fosse una controllata di IDB, IDB Intermediazioni, a ricollocare, previa assunzione di un mandato a vendere eventualmente rinnovabile, diamanti, alle "quotazioni" pubblicate da IDB, prevalentemente, se non esclusivamente, nell'ambito del circuito messo creato da IDB e dagli istituti di credito di cui essa si avvaleva.

Poiché nel contratto era stato espressamente escluso un obbligo di "riacquisto" dei diamanti da parte di IDB il successo dell'operazione di ricollocamento dipendeva non tanto dell'andamento della domanda e dell'offerta, elemento questo tipico del mercato complessivo dei diamanti da investimento, ma dalla necessità di verificare, nel momento in cui ii cliente avesse voluto mettere in vendita i beni se vi fossero altri soggetti interessati ad acquistarli ai prezzi fissati da IDB.

La consapevolezza della scarsa liquidità dell'investimento in esame emerge anche nelle linee guida di Banco BPM, dove si raccomandava di non superare una determinata soglia di capitale investito proprio perché la liquidabilità era bassa ed erano previste delle commissioni di disinvestimento, il cui ammontare era destinato a diminuire progressivamente a seconda del numero di anni trascorsi dal momento dell'acquisto.

Nemmeno l'alea del ricollocamento era stata tuttavia in alcun modo esplicitata alla

www.avvocatoticozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe6047722196577d

E' evidente poi come la preventiva conoscenza di tutti gli aspetti che si sono fin qui esaminati era fondamentale per consentirle di apprezzare la scarsa convenienza economica della operazione e facilmente l'avrebbe dissuasa dall'aderirvi.

La posizione di Banco Bpm

Passando ad esaminare la posizione dell'altra convenuta essa ha respinto ogni addebito assumendo di essersi limitata a svolgere, così come per tutti gli altri clienti coinvolti nella vicenda, una funzione di segnalazione a IDB dell'interesse manifestato dalla per l'acquisto di diamanti, sulla base del materiale informativo predisposto dalla stessa IDB, e quindi a porre la prima in contatto con quest'ultima per ogni questione inerente l'eventuale definizione dell'operazione, senza assumere alcuna responsabilità in merito alle caratteristiche della stessa.

Secondo tale assunto quindi il Banco sarebbe rimasto estraneo al rapporto contrattuale e commerciale instauratosi tra la e IDB così come alle informazioni fornite da quest'ultima al riguardo.

Quel suo ruolo, sempre secondo la resistente, si ricaverebbe chiaramente:

- dal contenuto dell'accordo di collaborazione da lei stipulato con IDB (doc. 6 del Banco);
- da quanto precisato nel modulo d'acquisto dei diamanti, che pacificamente era stato predisposto da IDB;
- dalla normativa interna di Banco BPM che regolava il comportamento dei funzionari a contatto con la clientela, la quale espressamente vietava qualsiasi attività promozionale diretta da parte delle banche del gruppo nell'attività di vendita dei diamanti di investimento;
- dal contenuto della brochure informativa redatta da IDB, in attuazione del corrispondente obbligo che IDB aveva assunto con il Banco in virtù dell'accordo di collaborazione .

Tali emergenze, che sono tra loro indubbiamente coerenti, sono però contraddette da altre, desumibili da quella stessa documentazione, che danno conto del ruolo promozionale della vendita dei diamanti che l'istituto di credito aveva assunto.

www.avvocatoficozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe6047722196577d

Da essi si evince infatti innanzitutto che Banco Bpm aveva un fortissimo interesse economico alla conclusione dei contratti di acquisto dei diamanti poiché da ciascuna transazione ricavava una consistente provvigione, pari ad una percentuale dell 18 % dell'ammontare della operazione conclusa, secondo quanto precisato nella circolare del 3.11.2011 (doc. 7 di parte ricorrente), vigente al momento della conclusione della transazione per cui è causa (la circolare successiva risale al dicembre del 2016).

E' evidente come l'entità di quella commissione non poteva giustificarsi se non implicando una attività propositiva dell'acquisto dei diamanti da parte dell'istituto di credito.

Dalle due circolari interne prodotte dalla resistente è possibile anche desumere come la banca si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con IDB, di conseguire da quella attività un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi, quali la custodia in cassette di sicurezza, e un effetto di fidelizzazione della clientela e come avesse definito nel dettaglio il processo da seguire nell'"assistere" il cliente nell'eventuale acquisto e avesse finanche individuato la tipologia di clientela (persone fisiche) alla quale i propri dipendenti avrebbero potuto, o dovuto, "proporre" l'investimento in diamanti nonchè l'ammontare massimo di esso.

Nella circolare del 3.11.2011 si parla espressamente di "offerta" di tale forma di investimento, evidentemente da parte del personale della banca, a determinati segmenti di clientela.

Altrettanto indicativa dell'effettivo ruolo avuto da Banco Bpm nella vicenda per cui è causa risulta la circostanza che essa, in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto con IDB, era tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto dalla prima (art. 1.1.), attività che, secondo quanto riferito dal teste di parte resistente, , che è il funzionario della banca convenuta alla quale di solito si rivolgevano i , era stata effettivamente posta in essere. La donna infatti ha dichiarato, nel corso della sua escussione, che la brochure prodotta sub 9 dal Banco era presente in filiale all'epoca dei fatti.

Orbene, già tali evidenze valgono ad acclarare come l'attività di "segnalazione" di Banco Bpm, al di là della sua formale definizione, non potesse limitarsi, come ha sostenuto l'istituto di credito, all'indicazione ad IDB dei soggetti che di loro iniziativa avessero

www.avvocatoticozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe60477221965 77d

dimostrato interesse all'acquisto dei diamanti ma al contrario consistesse nel sollecitare in loro quell'interesse, proponendo quel tipo di investimento che si sarebbe poi realizzato grazie all'intervento, solo in seconda battuta, di IDB, con il compito principale, se non esclusivo, di predisporre la contrattualistica, di consegnare i diamanti e prestare i servizi accessori di cui si è detto.

L'istituto di credito quindi aveva l'obbligo, e non solo l'interesse, a promuovere presso la propria clientela la conclusione dei contratti di compravendita operando come intermediario a favore di IDB.

Il complesso di tali concordi evidenze istruttorie non può essere sovvertito e, a ben vedere, nemmeno scalfito dai passaggi delle circolari interne, citati dalla resistente, che escludevano, formalmente, lo svolgimento, da parte della banca, di un'attività promozionale o dal contenuto della clausola di esonero da responsabilità presente nel contratto sottoscritto dalla . E' evidente infatti come simili testi fossero stati predisposti, di comune intesa tra IDB e Banco Popolare, nel tentativo di fornire una rappresentazione del ruolo dell'istituto di credito diverso e marginale rispetto a quello che la sostanza dell'accordo con IDB e le sue finalità di comune profitto per i paciscenti richiedevano.

Con riguardo alla clausola contrattuale sopra citata poi deve evidenziarsi come essa risulti anche equivoca perché riferibile ai soli obblighi derivanti dal contratto di compravendita e non a quelli ricavabili da altri titoli, come quelli di cui si dirà più avanti.

Alle oltremodo significative risultanze sin qui esposte deve aggiungersi che dall'escussione del teste è emerso con una certa evidenza che, contrariamente a quanto da questa dichiarato, fu ella a proporre dapprima al ricorrente e a suo fratello, nella loro qualità di delegati ad operare sul dossier titoli di cui era titolare la zia Luisa, e poi direttamente a quest'ultima l'operazione per cui è causa, allorquando i primi due le avevano chiesto come potevano essere reinvestite delle somme derivanti da disinvestimenti di titoli intestati alla congiunta.

Innanzitutto occorre evidenziare come la sua deposizione sul contenuto dei contatti che precedettero la conclusione del contratto con la sia del tutto inattendibile.

www.avvocatoticozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe6047722196577d

La teste infatti, dopo aver dichiarato che erano stati i a chiederle dei dettagli su un possibile investimento in diamanti, del quale, sempre a suo dire, sarebbero stati già al corrente, non ha saputo precisare nessun altro particolare al riguardo: né quale fosse il materiale informativo di cui i predetti disponevano; né le informazioni che essi le chiesero; nè quelle che lei diede in proposito; né come si svolse la trattativa con i o la o le diverse tipologie di investimento che erano state prese in esame al fine di soddisfare l'esigenza che le era stata rappresentata.

Risulta allora Illuminante sul ruolo avuto nel caso di specie dalla , e di conseguenza su quello dell'istituto di credito per cui ella operava, l'appunto che è stato prodotto come doc. n. 2 dal ricorrente atteso che la teste ne ha riconosciuto l'autografia.

Sebbene la non abbia saputo spiegare le ragioni della redazione di tale documento è chiaro come esso servisse ai come promemoria delle tipologie di investimenti alternativi a quelli in essere che erano stati loro proposti dal funzionario di Banco Bpm nelle circostanze sopra riferite.

In esso sono state infatti quantificate: la somma da disinvestire e quella complessiva da investire, quella da destinare all'acquisto dei diamanti, di importo (euro 45.000,00) quasi coincidente a quello poi effettivamente versato dalla , e le somme da destinare all'acquisto di quote di due fondi obbligazionari. E' del tutto evidente quindi come quelle indicazioni fossero state date nell'ambito di un servizio di consulenza fornito dalla banca al fine di diversificare i nuovi investimenti che la intendeva realizzare, con una finalità di conservazione del capitale, tenuto conto che le era stato proposto l'acquisto di fondi obbligazionari e di un bene rifugio che, apparentemente per quanto detto sopra, sarebbe stato idoneo a conservare il capitale utilizzato per il suo acquisto.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto l'attività posta in essere dalla risulta peraltro pienamente aderente alle indicazioni che le circolari sopra citate suggerivano ai dipendenti del Banco in merito alla promozione della vendita dei diamanti di provenienza IDB.

Giova anche evidenziare come nel documento in esame il funzionario di banca avesse annotato l'indirizzo del sito web di IDB che i clienti avrebbero potuto consultare per avere maggiori informazioni sull'acquisto dei diamanti, e tale particolare contraddice la sua

www.avvocatoticozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe60477221965770

affermazione che i erano stati già a conoscenza di tale forma di investimento quanto l'avevano contattata.

Non va nemmeno sottaciuto come la teste non abbia fatto menzione dell'intervento di un funzionario di IDB nella fase delle trattative, che quindi fu condotta solo da lei, a smentita dell'assunto della resistente secondo cui era IDB che aveva il compito di seguire il cliente in tutte le fasi successive alla manifestazione all'impiegato del Banco dell'interesse alla operazione e all'individuazione dei principali aspetti di essa.

Risulta pertanto acclarato come Banco Bpm, se è rimasto estraneo al contratto tra la e IDB ne ha però sicuramente promosso e favorito la conclusione non con una attività di mero supporto materiale, come sostenuto dalla sua difesa.

A ben vedere il coinvolgimento dell'istituto di credito era essenziale per favorire la conclusione delle vendite dei diamanti perché, non solo la rete bancaria costituiva il principale canale di cui serviva IDB, ma perché esso valeva a conferire affidabilità a tale attività, data la fiducia che i clienti riponevano nella banca in virtù del rapporto preesistente con essa.

Nel caso di specie la circostanza che l'operazione di investimento sia stata proposta dal proprio consulente/referente bancario può aver indotto la a ritenere veritiere le informazioni, in realtà gravemente decettive, presenti nel materiale divulgativo che era disponibile, sul presupposto che fossero state verificate, e quindi "garantite", dalla banca, e pertanto a giudicare superfluo effettuare ulteriori approfondimenti, diversamente da quanto sarebbe stata naturalmente portata a fare, se avesse acquisito quelle stesse informazioni attraverso canali differenti.

Sul punto va evidenziato un ulteriore e distinto contributo, questa volta di carattere omissivo, fornito dal Banco Bpm alla conclusione del contratto di acquisto dei diamanti.

La resistente ha infatti ammesso di non aver operato nessuna verifica del contenuto della proposta di vendita atteso che, a suo dire, non aveva il potere - dovere di verificare il materiale pubblicitario predisposto da IDB. Dal canto suo la teste ha dichiarato di non ricordare se avesse fornito dei ragguagli sulle caratteristiche dell'investimento.

Tale posizione, definibile come agnostica, risulta però inaccettabile nel momento in cui l'attività di vendita dei diamanti è stata compiuta nei confronti di un cliente dell'istituto di

www.avvocatoticozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d52677fe6047722196577d

credito presso i suoi locali e, come si è detto, con il suo decisivo contributo di sollecitazione e di assistenza fino alla materiale redazione del contratto.

Deve anche escludersi che Banco Bpm non avesse la competenza e la possibilità di avvedersi di alcuni degli aspetti che avrebbero dovuto essere segnalati al cliente per consentirgli di cogliere la non convenienza della operazione, quale il carattere fuorviante del termine quotazione utilizzato per definire quella che non era altro che un listino prezzi.

Per contro essa era poi pienamente al corrente di altri aspetti, sicuramente rilevanti, come la difficile liquidabilità dei preziosi, che era evidenziata, come detto sopra, nelle circolari interne, e l'entità di una parte delle componenti del prezzo pagato dal cliente, come la misura delle commissione riconosciutale per la transazione.

Si è ben guardata di avvertire di essi la perché se lo avesse molto probabilmente avrebbe dissuaso la cliente dal concludere l'acquisto.

Il fondamento normativo della responsabilità di Banco Bpm

Una volta acclarata la realizzazione da parte della resistente delle plurime condotte induttive dell'acquisto dei diamanti che si sono descritte nel precedente paragrafo occorre definire il titolo e le conseguenze della sua responsabilità.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea non viene qui in rilievo la disciplina del t.u.f. atteso che il diamante non può essere considerato uno strumento finanziario secondo la definizione che di esso ha dato la giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione, ha infatti avuto modo di chiarire in proposito che "gli investimenti di natura finanziaria, per essere assoggettati ai controlli (...) in quanto prodotti finanziari, debbono rispondere a caratteristiche economico – giuridiche che, se pur non tali da consentirne la riconduzione alla gamma delle fattispecie tipiche (di strumenti finanziari) elencate nel citato comma 2 (dell'art. 1 del TUF), siano quanto meno oggettivamente analoghe" (Cass. 15 aprile 2009 n. 8947) ed ancora che le caratteristiche tipiche di prodotto finanziario possono essere individuate in"... ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio" (Cass. sez. II, 05 Febbraio 2013, n. 2736).

www.avvocatoticozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d52671fe6047722196577d

In altre parole l'investimento finanziario si sostanzia in ogni contratto - non necessariamente standardizzato e/o incorporato in un titolo destinato alla circolazione - che vede l'utilizzo di un capitale che comporta l'assunzione di un rischio e a cui è correlata un'attesa di rendimento. Il capitale investito, in questo modo, viene remunerato per l'alea assunta e viene gestito da colui che ha proposto l'investimento. Per configurare tale forma di investimento, dunque, non è sufficiente che vi sia un accrescimento delle disponibilità patrimoniali dell'acquirente – cosa che potrebbe realizzarsi disponendo del bene (come, ad esempio, con la rivendita ad opera dell'acquirente di vini, opere d'arte, francobolli, manoscritti di pregio) - ma è necessario che l'atteso incremento di valore del capitale impiegato ed il rischio correlato siano elementi intrinseci all'operazione stessa.

La nozione di prodotto finanziario cosi delineata non comprende, quindi, le operazioni che portino al mero acquisto di beni materiali allo scopo di fruizione diretta o di consumo o anche con finalità di investimento non finanziario, ossia non inserito in una iniziativa economica condotta da altri.

Pertanto la vendita di oggetti preziosi non è riconducibile ad un'attività di investimento di natura finanziaria, se non quando al trasferimento di proprietà del bene prezioso p collegato un contratto che riconosce una o più opzioni all'acquirente, come è stato nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella pronuncia citata da parte ricorrente a sostegno della propria prospettazione (Cass. 5911/2018).

Esso infatti riguardava un'operazione complessa, promossa da promotori finanziari, costituita dalla sottoscrizione di un contratto di compravendita di opere d'arte ad un prezzo scontato, per una percentuale variabile tra il 5% e il 7% del prezzo indicato in listino, con la facoltà per gli acquirenti di risolvere il contratto e di ottenere, una volta scaduto il termine convenuto, la restituzione dell'importo superiore rispetto a quello versato al momento dell'acquisto e pari al prezzo di listino dell'opera d'arte.

In quel caso, come negli altri in cui la Cassazione ha esaminato la questione (Cass. n. 2736/2013), l'oggetto esclusivo dello scambio non è l'acquisto della proprietà del bene, ma il danaro o, meglio, la differenza tra il prezzo pagato al momento della vendita (da parte dell'acquirente) ed il corrispettivo ottenuto al momento della rivendita, ovvero, il c.d. differenziale.

www.avvocatoticozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe60477221965577d

Né può valere a conferire alla compravendita di diamanti natura di attività di natura finanziaria la circostanza che, come accaduto nel caso di specie, essa abbia per una delle parti finalità di investimento in senso lato (esplicitata nel doc. 5 di parte ricorrente), nella prospettiva quindi di un incremento del capitale impiegato per l'acquisto del bene, e che conseguentemente sia qualificata dalle parti come forma di investimento, o che sia contestuale all'acquisto di strumenti finanziari.

Nemmeno la presentazione fuorviante del prodotto in ordine alla possibilità che il suo valore si conservasse o aumentasse nel tempo può mutare le sue caratteristiche.

La fonte della responsabilità della banca va invece individuata, come proposto in via alternativa dal ricorrente, nel rapporto che, come si è visto, è indubbiamente intercorso tra la e l'istituto di credito in relazione all'acquisto dei diamanti e nell'ambito del quale la prima, per le ragioni dette al termine del precedente paragrafo, ha posto affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze professionali.

Di tale competenza la , che era abituale investitore attraverso la banca, non avrebbe potuto ragionevolmente dubitare, dato che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti le era stata presentata dal proprio referente investimenti contestualmente e in collegamento all'offerta di prodotti finanziari (quote di fondi comuni di investimento) e la valutazione di forme alternative di impiego del risparmio rientra nel servizio di consulenza finanziaria offerto dal personale dell'istituto di credito ai propri clienti.

E' appena il caso di evidenziare che il comportamento tenuto in concreto dalla banca ha tradito quell'affidamento e molto probabilmente, per una sorta di eterogenesi dei fini, ha anche pregiudicato quel risultato di fidelizzazione della clientela che la resistente si prefiggeva di realizzare collaborando con IDB.

Il rapporto intercorso tra le parti ha anche generato a carico di Banco Bpm un obbligo di informazione e di protezione nei confronti del cliente a salvaguardia dell'affidamento in lui generato e il suo fondamento normativo può essere individuato, come suggerito dalla difesa attorea, nel disposto dell'art. 1173 c.c. (sul punto si veda Cass., sez. un., 26 giugno 2007 n. 14712 in tema di fondamento della responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni,

www.avvocatoficozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe6047722196577d

l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo) e a tale conclusione non ostano le pronunce di merito prodotte dalla resistente, che non hanno esaminato tale questione poiché non era agitata in quei giudizi (la pronuncia del Tribunale di Milano dell'8 gennaio 2019 anzi ha evidenziato come la responsabilità della banca avrebbe potuto essere prospettata proprio sotto il profilo della violazione dell'obbligo di protezione).

Degli obblighi gravati su Banco Bpm può peraltro ravvisarsi, sulla base dei fatti di causa, anche una base contrattuale, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., atteso che l'attività di vendita di beni preziosi, alla quale Banco Bpm ha sicuramente contribuito, può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l'art.8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come "attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attivita' esercitata" aggiungendo che: "A titolo indicativo, costituiscono attivita' connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale; b) locazione di cassette di sicurezza".

Sulla base di tali indicazioni, da non considerarsi esaustive, possono ricondursi alle attività connesse anche la intermediazione nella conclusione di polizze rc auto o di compravendita di biglietti per eventi culturali o a musei e attrazioni varie, alle quali gli istituti di credito sono dediti da tempo.

In tale prospettiva viene allora in rilievo il consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui nello svolgimento del rapporto contrattuale la buona fede implica non soltanto il rispetto della legge e delle pattuizioni contrattuali, ma altresì obblighi di protezione dell'altro contrante: in particolare sono dovute quelle cautele e attività ulteriori che, senza sacrificio eccessivo per una parte, consentono all'altra di conservare o conseguire le utilità nascenti dal contratto (c.d. buona fede integrativa, richiamata da Cass. 26 ottobre 2017, n. 25512; Cass. 7 novembre 2011, n. 23033 che parla in proposito di dovere di solidarietà contrattuale). E' noto poi come la violazione degli obblighi informativi nella fase precontrattuale si traduca in una responsabilità contrattuale se il contratto si conclude.

Del resto il ruolo, e i conseguenti obblighi degli istituti di credito, nella commercializzazione dei diamanti sono stati riconosciuti anche dalla Banca d'Italia che, in data 14 marzo 2018, ha emesso un comunicato con il quale ha raccomandato, purtroppo solo a vicenda ormai

www.avvocatoticozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe6047722196577d

conclusa, che, a fronte di tale attività, "le banche, oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti cui è rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose".

Conseguenze della responsabilità di Banco Bpm e quantificazione del danno

La riscontrata grave e reiterata negligenza del Banco Bpm non giustifica l'accoglimento delle domande, avanzate dal , di risoluzione e di annullamento del contratto di compravendita dei diamanti atteso che l'istituto di credito è rimasto estranea ad esso, pur avendo contributo in maniera decisiva alla sua conclusione come detto .

Merita di essere accolta invece la domanda di risarcimento danni parimenti avanzata dall'attore atteso che l'operazione di acquisto dei diamanti è stata pregiudizievole per la e Banco Bpm è tenuto a risponderne in via solidale con IDB ai sensi dell'art. 2055, comma 1, c.c.

Sul punto occorre infatti rammentare che, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte: "La responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate" (Cass. civile sez. III, 17/01/2019, n.1070).

Il danno va quantificato in via equitativa secondo il criterio proposto dal ricorrente della differenza tra il prezzo pagato dalla e il reale valore dei diamanti che è stata determinato, alla data del 29 marzo 2018, in circa un quarto del loro prezzo pagato dalla donna dall'esperto al quale si è rivolto il primo sulla base dei parametri Rapaport (doc.11), un listino che esprime valori di riferimento universalmente riconosciuti (il dato peraltro conferma la erroneità delle informazioni che le resistenti avevano dato alla sulla persistenza del valore dei preziosi).

www.avvocatoficozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe60477221965770

La resistente ha contestato tale stima sulla base del triplice rilievo che i parametri suddetti sono relativi a prezzi all'ingrosso; i valori in esso espressi non tengono conto dell'Iva né del costo dei servizi accessori forniti da IDB nel caso di specie e considera diamanti di qualità inferiore a quelli venduti da IDB.

Nessuna di queste obiezioni però coglie nel segno.

L'ultima di esse è infatti smentita dal contenuto del documento sopra citato poiché da esso risulta che la valutazione dei diamanti è stata effettuata sulla scorta del loro esame diretto, visto che sono in possesso del ricorrente, e tiene conto delle loro specifiche caratteristiche che risultano espresse nella stima (caratura: 0.56; caratteristiche: G-IF, lettere che esprimono il colore e il livello di purezza). Sul punto occorre anche evidenziare, a smentita dell'assunto della resistente, che il listino Rapaport è composto da un insieme di tabelle in cui vengono mostrati i valori dei diamanti classificati in base alle 4C (fluorescenza, certificazione gemmologica, certificazione della "eticità", simmetria).

Non si può poi tener conto dell'Iva perché, come già detto, non risulta essere stata compresa nel prezzo pagato dalla .

E' da notare anche che la resistente non solo non ha offerto, tramite una consulenza di parte, una valutazione alternativa dei preziosi ma non ha nemmeno fornito una quantificazione di quello che, a suo giudizio, sarebbe stato il loro valore commerciale e nemmeno degli importi dei costi dei servizi accessori addebitati alla . Risulta quindi impossibile qualsiasi raffronto tra tali valori e gli indici ufficiali.

La contestazione, da parte della convenuta, del quantum della pretesa attorea, oltre che generica, è ambigua perché con essa si è sostenuto che il valore dei diamanti per cui è causa sarebbe stato superiore a quello indicato dal ricorrente e, al contempo, che il prezzo pagato dalla era comprensivo dei costi aggiuntivi, così postulando che il valore dei diamanti fosse inferiore rispetto all'importo corrisposto.

Proprio l'inconsistenza della difesa della resistente sul punto costituisce un ulteriore elemento di riscontro alla plausibilità della valutazione proposta dall'attore e rende superfluo lo svolgimento di una ctu estimativa, che peraltro, non è stata mai richiesta dalla resistente.

www.avvocatoficozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe60477221965776

Per determinare la somma spettante al ricorrente occorre peraltro tener conto del rilievo di parte resistente che i prezzi del listino Rapaport sono riferiti al commercio all'ingrosso dei diamanti. L'importo indicato dal ct di parte attrice va pertanto aumentato del 20 % per arrivare al presumibile prezzo al dettaglio.

Poiché la stima del ct di parte attrice è stata espressa in dollari (2408,00 per ciascun diamante) l'importo va convertito in euro (10.781,34) ed aumentato del 30 % (euro 12.937,60). La somma spettante al ricorrente a titolo di risarcimento del danno risulta pertanto pari ad euro 32.206,66 (euro 46.222,40 – 14.015,74), oltre, come richiesti, interessi al tasso legale (art. 1284, comma 4, c.c.) dalla data della notifica del ricorso introduttivo a quella del saldo effettivo.

Va decisamente escluso che il risarcimento possa essere diminuito ex art. 1227 c.c., come richiesto dalla resistente, atteso né i né la furono in grado di evitare il succitato pregiudizio poiché non ebbero mai modo di rendersi conto delle effettive caratteristiche dell'operazione di investimento posta in essere dalla seconda. Del resto non si vede come essi avrebbero potuto avere consapevolezza di esse se nemmeno la banca, stando al suo assunto, l'aveva avuta, sebbene sia un professionista del settore degli investimenti.

Al ricorrente non può invece riconoscersi nessun ristoro del danno morale atteso che esso è stato espressamente ricollegato alla violazione disposto dell'art. 1338 c.c. non ravvisabile nel caso di specie.

Infine va accolta la domanda avanzata dalla convenuta di cancellazione del verbo "estorto", presente a pag. 31 del ricorso introduttivo, in quanto l'uso di esso era immotivato anche alla luce delle allegazioni della stesso ricorrente.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico di Banco Bpm in applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.

In particolare il compenso per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato

www.avvocatoticozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe60477221965774

Al ricorrente spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % dell'importo riconosciuto a titolo di compenso e della somma versata a titolo di contributo unificato (euro 259,00).

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, dichiara estinto il rapporto processuale tra il ricorrente e INTERMARKET DIAMOND BUSINESS SPA e quello tra Banco BPM e Intermarket Diamond Business Spa;

rigetta le domande di risoluzione e di annullamento del contratto di compravendita dei diamanti;

condanna Banco Bpm a corrispondere al ricorrente la somma di euro 32.206,66, oltre interessi legali dalla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio al saldo effettivo e alle spese di lite che liquida nella somma di euro 7.250,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % della somma dovuta per compenso, Iva e Cpa ed euro 259,00 a titolo di ripetizione del contributo unificato.

Visto l'art. 89 c.p.c. ordina la cancellazione della parola "estorto" scritta a pag. 31, sestultima riga, del ricorso introduttivo.

Verona 20/05/2019

Il Giudice Unico

www.avvocatoticozzi.it

Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5b3c83af866d5267fe60477221965774